

LEGGE REGIONALE N. 8 del 12 novembre 2004

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA 2005” - Errata corrige.

Nel Burc n. 55 del 16 novembre 2004, per mero errore materiale all'articolo 5, comma 4 del provvedimento in oggetto, non risultano riportate dopo “nelle comunità montane”, le parole “Per le funzioni associate svolte dalle Comunità montane e dalle”.....

Pertanto qui di seguito si pubblica integralmente il testo dell'intero articolo opportunamente corretto.

Articolo 5

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 51/78. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali.

2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale ed il recupero dei piccoli centri abitati i soggetti che trasferiscono la propria residenza nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che si impegnano a restarvi per un quinquennio, per tale periodo:

a) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 14 gennaio 1991, n.7;

b) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n.8;

c) sono destinatari di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le direttive emanate dalla Giunta regionale, mediante assegnazione di risorse finanziarie ai comuni con utilizzazione delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 10/01.

d) per le prestazioni di igiene e sanità pubblica veterinaria espletate dalle aziende sanitarie locali sono applicate le tariffe di cui al tariffario approvato con delibera di Giunta regionale n. 2232 del 7 giugno 2002, ridotte del 60%;

detti provvedimenti sono resi esecutivi con apposito atto della Giunta regionale.

3. L'assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato alla ricontrattazione dei mutui degli enti locali con la cassa depositi e prestiti per il tasso e per la durata dei mutui medesimi.

4. L'assessorato regionale agli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, organizzando ambiti di unione di comuni non rientranti nelle comunità montane. Per le funzioni associate svolte dalle Comunità Montane e dalle unioni di comuni è istituito un fondo unico regionale per la incentivazione dei servizi associati intercomunali fissato per l'anno 2004 in euro 2.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227, da utilizzarsi secondo le modalità della legge regionale n. 51/78.

5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all'agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

6. Per il sostegno e la promozione del sistema universitario campano e per il diritto agli studi universitari le previsioni del bilancio 2004 e quelle del bilancio triennale sono così determinate:

anno 2004 10 milioni di euro;

anno 2005 25 milioni di euro;

anno 2006 30 milioni di euro.